

Lì, 23/01/2024

CIRCOLARE 830/24

OGGETTO: LE NOVITA' DELLA FINANZIARIA 2024 (Rif. Legge n.213/2023) e DEL C.D. "DECRETO MILLEPROROGHE" (Rif. Art.3 commi 3 e 6, DL n.215/2023)

È stata pubblicata sul S.O. n. 40/L alla G.U. 30.12.2023, n. 303, la Legge n. 213/2023, Finanziaria 2024, contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall'1.1.2024. Rispetto al testo originario del ddl, nella versione definitiva della citata Legge le novità fiscali, di seguito esaminate, sono contenute nell'art. 1, composto da 561 commi.

ESENZIONE IMU IMMOBILI DI ENTI NON COMMERCIALI - comma 71

L'art. 1, comma 759, lett. g), Legge n. 160/2019, Finanziaria 2020, dispone che sono esenti IMU gli immobili posseduti e utilizzati dagli Enti non commerciali di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/92 (che a sua volta richiama l'art. 73, comma 1, lett. c, TUIR) destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella citata lett. i), ossia attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché attività di cui all'art. 16, lett. a), Legge n. 222/85.

Ora in sede di approvazione, al fine di individuare l'ambito di applicazione dell'esenzione, è stato disposto che la citata lett. g) si interpreta nel senso che:

- **gli immobili si intendono posseduti** anche nel caso in cui sono **concessi in comodato** a uno dei predetti Enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), TUIR **funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente**.

NB Ciò a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dal citato art. 7, comma 1, lett. i) **con modalità non commerciali**;

- gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui al citato art. 7, comma 1, lett. i) anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.

DELIBERE IMU 2023 PUBBLICATE ENTRO IL 15.1.2024 - commi da 72 a 73

In sede di approvazione è stato previsto che, in deroga all'ordinario termine di approvazione e pubblicazione delle delibere / regolamenti IMU di cui all'art. 13, comma 15-ter, DL n. 201/2011, soltanto per il 2023, i predetti atti si considerano tempestivamente pubblicati e pertanto applicabili per il 2023 anche se inseriti nel portale del Federalismo fiscale entro il 30.11.2023 e pubblicati sul portale stesso entro il 15.1.2024.

12037 SALUZZO (CN)
Via Martiri Liberazione, 46
Tel. 0175.41253
Fax 0175.44248
sede.saluzzo@enti-rev.it

12037 SALUZZO (CN)
Via Bagni, 1/A
Tel. 0175.217342
tributi@enti-rev.it

12100 CUNEO
Piazza Galimberti, 2
Tel. 0171.698502
sede.cuneo@enti-rev.it

12051 ALBA (CN)
Piazza Cristo Re, 14 - 3° piano
Tel. 0173.284824
Fax 0173 380545
sede.alba@enti-rev.it

10138 TORINO
Via Susa, 31
Tel. 011.4340002

Codice fiscale - Partita Iva - Registro Imprese di Cuneo 02037190044 • R.E.A. n° 150846 • Cap. Soc. € 403.300 i.v.

enti-rev.it

NB Qualora dall'IMU calcolata sulla base dei nuovi atti pubblicati entro il 15.1.2024 e quella versata entro il 18.12.2023 in base alle delibere / regolamenti allora vigenti risulti:

- una **differenza a debito**, l'importo dovuto **va versato**, senza applicazione di sanzioni e interessi, **entro il 29.2.2024**;
- una **differenza a credito**, il **rimborso** è dovuto secondo le regole ordinarie.

TERMINI INSERIMENTO / PUBBLICAZIONE DELIBERE IMU - comma 74

In sede di approvazione è stato disposto, con riferimento ai termini di inserimento (entro il 14.10) e di pubblicazione (entro il 28.10) delle delibere comunali sul portale del Federalismo fiscale, che **a decorrere dal 2024**, nel caso in cui **cadano di sabato / giorno festivo**, gli stessi sono **prorogati al primo giorno lavorativo successivo**.

RITENUTA BONIFICI SPESE DI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO / RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - comma 88

È confermato l'aumento **dall'8% all'11%** della ritenuta che banche / Poste sono tenute ad operare all'atto dell'accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l'ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / risparmio energetico.

Detto aumento opera a decorrere **dall'1.3.2024**.

VEICOLI DA S. MARINO E CITTÀ DEL VATICANO - comma 93

È confermata l'estensione, ai veicoli introdotti in Italia provenienti dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano, della disposizione di cui all'art. 1, commi 9 e 9-bis, DL n. 262/2001 applicabile ai veicoli oggetto di acquisto intraUE, per i quali, ai fini della relativa **immatricolazione o successiva voltura** l'acquirente italiano è tenuto ad **allegare alla relativa richiesta una copia del mod. F24 Elide riferito al versamento dell'IVA** in occasione della prima cessione interna.

COMPENSAZIONE MOD. F24

CREDITI PREVIDENZIALI / INAIL - commi 94, lett. a), 96 e 97

È confermato, per effetto dell'integrazione dell'art. 37, comma 49-bis, DL n. 223/2006, che **dall'1.7.2024** anche ai fini dell'**utilizzo in compensazione tramite mod. F24 dei crediti previdenziali** sussiste l'obbligo di utilizzare esclusivamente i **servizi telematici** forniti dall'Agenzia delle Entrate. L'utilizzo è consentito **a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione** da cui emerge il credito.

Inoltre, con l'introduzione all'art. 17, D.Lgs. n. 241/97:

- del **nuovo comma 1-bis**, è stabilito che la **compensazione dei crediti INPS di qualsiasi importo** va effettuata a decorrere dai seguenti momenti, differenziati a seconda del soggetto.

SOGGETTO	DECORRENZA UTILIZZO COMPENSAZIONE CREDITI INPS
Datore di lavoro non agricolo	- Dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge ovvero dal 15° giorno successivo alla relativa presentazione (se tardiva); ovvero - dalla data di notifica delle note di rettifica passive.
Datore di lavoro agricolo che versa la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola	Dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge.
Lavoratore autonomo iscritto alla Gestione IVS artigiani e commercianti / Gestione separata INPS	Dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

La compensazione è esclusa per le aziende committenti relativamente ai compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata;

- del **nuovo comma 1-ter**, è stabilito che la **compensazione dei crediti INAIL, di qualsiasi importo**, può essere effettuata a condizione che i crediti certi, liquidi ed esigibili siano registrati negli archivi dell'Istituto.

ISCRIZIONE A RUOLO SUPERIORE A € 100.000 - commi 94, lett. b) e 96

Con l'introduzione del nuovo comma 49-quinquies all'art. 37, DL n. 223/2006, **dall'1.7.2024 è confermata l'esclusione della possibilità di compensazione nel mod. F24** dei crediti tributari / contributivi in presenza di **iscrizioni a ruolo** per imposte erariali e relativi accessori o **accertamenti esecutivi** affidati all'Agente della riscossione per importi complessivamente **superiori a € 100.000** per i quali:

- i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti; ovvero
- non siano in essere provvedimenti di sospensione.

NB L'impossibilità di compensazione viene meno a seguito dalla completa rimozione delle violazioni contestate.

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. 30.12.2023, n. 303 il DL n. 215/2023, c.d. "Decreto Milleproroghe", contenente una serie di "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi" di seguito esaminate.

DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA SOGGETTI STS - Art. 3, comma 3

In base all'art. 10-bis, DL n. 119/2018 i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) **non possono emettere fattura elettronica** con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.

Tale divieto, a seguito delle ripetute proroghe susseguitesesi nel corso degli anni, è risultato applicabile per il 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Ora, intervenendo sul citato art. 10-bis, il Decreto in esame **estende il divieto di fatturazione elettronica al 2024**.

In merito si rammenta che con l'art. 9-bis, comma 2, DL n. 135/2018 il Legislatore ha **esteso il divieto di fatturazione elettronica alla generalità dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie** nei confronti di persone fisiche, prevedendo che:

*"le disposizioni di cui all'articolo 10-bis ... si applicano **anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati dal Sistema tessera sanitaria**, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche".*

In altre parole, il **divieto di fatturazione elettronica opera con riferimento a tutte le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche**.

Per effetto della proroga in esame pertanto, anche nel 2024 le fatture relative a cessioni / prestazioni sanitarie a persone fisiche non dovranno essere emesse in modalità elettronica tramite SdI.

TERMINI NOTIFICA ATTI RECUPERO AIUTI DI STATO / "DE MINIMIS" – Art. 3, comma 6

È disposta la **proroga di 1 anno** dei termini per la **notifica degli atti di recupero degli Aiuti di Stato / "de minimis"** in scadenza nel periodo 31.12.2023 - 30.6.2024:

- non subordinati all'emanazione di Provvedimenti di concessione;
- ovvero
- subordinati all'emanazione di Provvedimenti di concessione o autorizzazione alla fruizione comunque denominati;

il cui importo è **determinabile soltanto a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi** da parte del contribuente, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all'obbligo di registrazione nel RNA.

Sintesi delle altre proroghe contenute nel provvedimento (D.L. 30.12.2023, n. 215)

Pubblica amministrazione	
Segretari comunali	Il provvedimento consente, sino al 31.12.2024, l'utilizzo temporaneo di un contingente di segretari comunali e provinciali da parte del Dipartimento della funzione pubblica.
Assunzioni	E prevista la proroga, sino al 31.12.2024, dell'autorizzazione ad assunzioni a tempo indeterminato relative al comparto sicurezza-difesa e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quelle relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013-2022, quelle a valere su apposito Fondo e, per il Ministero dell'interno, quelle relative a determinate unità di personale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste nell'ambito della vigente dotazione organica.
Lavoratori socialmente utili	È prevista la proroga sino al 30.06.2024 delle convenzioni stipulate in materia di lavoratori socialmente utili e le assunzioni in deroga a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità; le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per il triennio 2019-2021, per l'anno 2020 e per il triennio 2021-2023, possono essere espletate sino al 31.12.2024.
Personale a tempo determinato	Prorogata al 30.06.2026 la durata massima di 36 mesi dei contratti del personale assunto a tempo determinato addetto all'ufficio per il processo e la durata massima di 36 mesi dei contratti del personale assunto a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR.

Assistenza e previdenza	Sono state apportate modifiche alle disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, in materia di: contributi versati in eccedenza al massimale annuo della base contributiva e pensionabile (rimborsabili sino al 31.12.2024); in materia di sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, prorogati sino al 31.12.2024; è differito il termine ordinariamente previsto per i versamenti contributivi previdenziali-assistenziali stabilendo che le Pubbliche Amministrazioni, sino al 31.12.2024, in deroga agli ordinari termini prescrizionali, adempiano agli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali dovuti alla Gestione sostitutiva dell'INPGI-AGO, escludendo l'applicazione di sanzioni o interessi di mora.
Concorsi	Sono consentite le procedure concorsuali già autorizzate e relative alle procedure di reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale del ruolo Agricoltura e del ruolo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) da parte del MASAF, che possono essere espletate sino al 31.12.2024. È prorogato al 30.06.2024, il termine che autorizza il Ministero della cultura ad assumere fino a 750 unità di personale mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 1.052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato.

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti.

ENTI REV S.r.l.

